

Elena Pasqualetto – Università degli Studi di Padova – 2017

# LE ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



# LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 2, co. 1, lett. i), **d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

RLS è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

# LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si colloca nella «filiera di controllo» che coinvolge nella gestione della sicurezza tutti gli attori presenti nei luoghi di lavoro

E' forma di cogestione dell'impresa in materia di sicurezza:

gli utenti-destinatari delle norme vanno coinvolti nella valutazione dei rischi

per contribuire alla «massima sicurezza tecnologicamente possibile»

# IL RLS: IL FONDAMENTO NORMATIVO

**art. 46 Cost:** diritto dei lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende ....

ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione

**art. 9 St. lav.** (abrogato?): diritto dei lav., mediante proprie proprie rappresentanze, di:

**1) controllare** l'applicaz. delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie profess.;

**2) promuovere** **ricerca, elaboraz. e attuaz.** di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica

## IL RLS NELL'ORDINAMENTO UE

La **direttiva 89/391/CE** per individuare il «RLS» fa rinvio alla legislazione o prassi nazionale:

**art. 3:** RLS è qualsiasi persona eletta/designata conformemente alla legislazione/prassi nazionale

- non è indicato se la rappr. deve essere specializzata rispetto a quella generale (org. di rappr. in azienda)
- la direttiva, tuttavia, mira a garantire una rappr. in materia di sicurezza anche ai lavoratori non sindacalizzati

## IL RLS FIGURA «NECESSARIA»

E' figura «necessaria», per l'interesse pubblico alla tutela di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro

→ **art. 47, co. 2.** «*in tutte le aziende o u.p. è eletto o designato il RLS*»

→ cfr. regole su elezione/designazione (**art. 47 ss.**):  
meccanismi che garantiscono la costituzione di tale  
rappr.za

Può assumere la veste di:

RSL aziendale (art. 47) - RSL territoriale o di comparto  
(art. 48) - RSL di sito produttivo (art. 49)

## ELEZIONE o DESIGNAZIONE?

Rinvio alla contr. coll. per: numero – modalità di elezione/designazione – tempo di lavoro retribuito – strumenti per espletam. funzioni (numero minimo per legge)

### Elezione o designazione?

Preferita la prima, ma ammessa la seconda; però non «investitura dall'alto»

Se designazione → stretto rapporto col sindacato: cfr. [Tar Lazio 2012, n. 6299](#): se disdetta iscrizione dal sindacato decadenza del RLS e sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista sindacale

## ELEZIONE o DESIGNAZIONE?

Angelini 2016:

la scelta di collocare il RLS all'interno delle rappr. sind. generaliste:

- 1) porta con sé i rischi legati a commistione di ruoli e sovraccarico di funzioni ma....
- 2) può favorire lo sviluppo di contrattaz. aziendale/gestionale più attenta alle esigenze di tutela di salute e sicurezza

## RLS e RSPP

art. 50, co. 7: incompatibilità fra i ruoli

Cass. 19965/2006: nel sistema delineato dal d.lgs. 626/1994:

- il RSPP rappresenta il datore di lavoro, esercitando le sue prerogative in materia di sicurezza
- il RLS svolge una funzione di consultazione e controllo

# LE ATTRIBUZIONI DEL RLS

Elenco nell' **art. 50**

Le modalità di esercizio sono stabilite dalla contr. coll. nazionale

Stesse prerogative per RLS aziendale e RLST (ma possibili specificazioni da parte dei contr. coll.)

- 1) alcune sono vere attribuzioni/funzioni;
- 2) altre sono diritti/poteri funzionali alle prime
- 3) vi sono poi i doveri e le responsabilità...
- 4) ...e le tutele e garanzie

# 1) LE ATTRIBUZIONI DEL RLS

RLS non dispone di alcun potere decisionale finale

è interlocutore del datore di lavoro (e di altri soggetti)

ma.... **NO** ad un'interpretazione restrittiva delle sue attribuzioni!

# 1) LE ATTRIBUZIONI DEL RLS: le funzioni partecipative

## LE FUNZIONI PARTECIPATIVE:

- a) diritti di informazione
- b) diritti di consultazione

## DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 50, co. 1, lett. e): riceve le informaz. e la documentaz. aziendale inerente alla valutazione dei rischi e (al)le misure di prevenz. relative; quelle relative alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizz. e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie profess.

# 1) LE ATTRIBUZIONI DEL RLS: le funzioni partecipative

**art. 50, co. 5:** in caso di appalto, i RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI.

**art. 50, co. 1, lett. f):** riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

# 1) LE ATTRIBUZIONI DEL RLS: le funzioni partecipative

## DIRITTI DI CONSULTAZIONE

NB: la consultazione è una forma di partecipazione **debole**: diritto del consultato di esprimere un parere preventivo, di cui tuttavia il consultante potrebbe anche non tenere conto

Il RLS ha il diritto di essere consultato in tutta una serie di materie e con riferimento a determinate decisioni aziendali:

# 1) LE ATTRIBUZIONI DEL RLS: le funzioni partecipative

art. 50, co. 1, lett. *a*): è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutaz. dei rischi ed all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda (o u.p.).

NB! la valutazione resta una responsabilità ed una prerogativa esclusiva del datore di lavoro.

# 1) LE ATTRIBUZIONI DEL RLS: le funzioni partecipative

**lett. c):** è consultato sulla **designazione** del responsabile e degli addetti al SPP, alla attività di prevenz. incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico competente (attribuzione nuova!).

**lett. d):** è consultato in merito all'organizz. della **formazione** di cui all'art. 37 TU (f. dei lavoratori e dei loro rappresentanti) - (attribuzione "nuova"! prima del 2008 riferita solo agli addetti alle emergenze).

# 1) LE ATTRIBUZIONI DEL RLS: le funzioni partecipative

**lett. i):** in occasione di **visite e verifiche** effettuate dalle autorità competenti, «di norma» viene sentito e può formulare osservazioni

**lett. l):** ha diritto di partecipare alla **riunione periodica** di cui all'art. 35 TU (che si svolge nelle aziende o u.p. con più di 15 dipendenti tra datore, RSPP, medico competente, RLS).

Nel corso della riunione il datore sottopone all'esame dei partecipanti, tra l'altro, il DVR.

# LE ATTRIBUZIONI DEL RLS

Le competenze più importanti sono però quelle di:

**lett. h): promuovere** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e

**lett. m): fare proposte** in merito all'attività di prevenzione (ripetizione?)

è evidente **l'eredità dell'art. 9 St. lav.**

# IL RLS E IL DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

In funzione di ciò:

- **art. 50, co. 4**: il RLS, su sua richiesta ha diritto di **ricevere copia del DVR**
- **art. 18, co. 1, lett. n-o**): datore di lavoro e dirigenti devono «consentire ai lavoratori di **verificare**, mediante il RLS, l'applicaz. delle misure di sicurezza e di protezione della salute” e “consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR nonché consentire al medesimo RLS di accedere ai dati sugli infortuni sul lavoro».

# IL RLS E IL DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 18, come modificato nel 2009, aggiunge che

- tale consegna può avvenire **anche** su supporto informatico
- il documento è consultato **esclusivamente in azienda.**

# L'ACCESSO AL DVR: 1) DA PARTE DEL RLS

Questione molto discussa

Ministero del lavoro, interpello 19.12.2008, n. 52:

*«non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se **utilizzabile solo su terminale video** messo a disposizione del RLS giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS».*

# L'ACCESSO AL DVR:

## 1) DA PARTE DEL RLS

Trib. Milano, sez. lav., 29.1.2010: il DVR può essere consegnato **in forma cartacea o informatica**, secondo la modalità scelta dallo stesso RLS,

e **consultato in azienda**, per tutto il tempo necessario, in relazione alla complessità del documento.

Il Trib. affronta in modo approfondito la questione delle modalità di esercizio del diritto di consultaz., negando che le modifiche del 2009 (con la previsione che la consultaz. possa avvenire solo nei locali aziendali) abbiano limitato le prerogative riconosciute al RLS. <sup>22</sup>

## L'ACCESSO AL DVR: 2) DA PARTE DEI LAVORATORI

Due orientamenti (forse) contrastanti:

- 1) **Tar Abruzzo n. 467/2012**: aperto alle richieste dei lavoratori di accedere ad alcune delle informazioni contenute nel DVR, estrapolandole da esso. Il Tar ha fatto leva sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

## L'ACCESSO AL DVR: 2) DA PARTE DEI LAVORATORI

2) **TAR Marche n. 506/2016**: DVR può essere consegnato solo al RLS: è legittimo il diniego dell'ammin. alla richiesta di accesso proveniente da un altro dipendente.

Tale limitazione trova la sua *ratio* «*nell'esigenza di contemperare il diritto dei lav. a che siano attuate le condizioni di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro con quello del datore di lav. alla riservatezza di talune informazioni*» .

Le disposizioni del TU sono **speciali** rispetto a quelle generali in materia di accesso ai docum. amministrativi (l. 241/1990)

# I DIRITTI DI ATTIVAZIONE DEL RLS

**art. 50, co. 1, lett. n): avverte** il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

**lett. o):** ha diritto di **ricorrere** alle **autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

# I DIRITTI DI ATTIVAZIONE DEL RLS

Forse tra queste due forme di attivazione vi è un ordine di priorità (a meno che l'inerzia datoriale non sia fonte di particolari pericoli): il RLS **prima** si attiva presso il datore, e **poi**, se non ha ottenuto quanto richiesto, può fare ricorso alle autorità competenti.

Non sembra invece che tra le attribuzioni riconosciute al RLS vi sia un potere di diretto intervento (cfr. **Trib. Modena, sez. lav., 26.1.2010**).

## I DIRITTI e I POTERI in funzione dell'espletamento del mandato

art. 50, co. 2: deve disporre:

- del **tempo** necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione,
- dei **mezzi** e degli **spazi** necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli
- anche tramite l'accesso ai dati e alle informazioni relativi agli infortuni sul lavoro contenuti in applicazioni informatiche

## I DIRITTI e I POTERI in funzione dell'espletamento del mandato

art. 50, co. 1, lett. g): deve ricevere una **formazione adeguata** e, cmq, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 (quindi una «*formazione particolare in materia di salute e di sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi*»).

+ rinvio alla contr. coll. nazionale per definizione di: modalità, durata, contenuti specifici di tale form., nel rispetto di alcuni contenuti minimi *ex lege*

**Formazione iniziale** e periodico **aggiornamento**

## I DIRITTI e I POTERI in funzione dell'espletamento del mandato

art. 50, co. 1, lett. a): diritto di **accedere** ai **luoghi** nei quali si svolgono le lavorazioni.

E' diritto potestativo, non subordinato al preventivo assenso del datore di lavoro ma.....

## I DIRITTI e I POTERI in funzione dell'espletamento del mandato

Per il **RLST** (art. 48, co. 4) l'accesso ai luoghi di lavoro deve avvenire nel rispetto di modalità e termini di **preavviso** individuati dagli acc. collettivi.

Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, nel qual caso l'accesso avviene previa segnalazione informativa all'organismo paritetico.

Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità previste dalla legge, al RLST, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

# DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

**art. 50, co. 6:** è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla **privacy** e del **segreto industriale** relativamente alle informazioni contenute nel DVR e nel DUVRI, nonché al **segreto** in ordine ai **processi lavorativi** di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Non sono previste sanzioni penali o amministrative per queste violazioni, ma ne può derivare una responsabilità civile per il risarcimento del danno ingiusto cagionato al datore.

# DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

A parte questo, il RLS non risulta destinatario di norme imperative che gli impongano particolari obblighi di comportamento

Ma contratt. collett. (specificando ruolo e compiti del RLS) prevede varie forme di **responsabilità di tipo “professionale / disciplinare”** (Angelini 2016)

Ad es: per il RLST è prevista la revoca del mandato prima della scadenza o la decadenza dall'incarico in caso di violazioni di norme di legge o di contr. coll. (ad es. perché abusa della sua posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri).

# DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

La dottrina (Angelini 2016) sostiene che sul RLS aziendale incombono responsabilità «professionali / disciplinari» maggiori rispetto a quelle degli altri lavoratori, in considerazione del più elevato livello di diligenza che gli è richiesto.

Ed infatti:

- **art. 20, co. 1**: fra i criteri di valutazione della colpa professionale annovera la formazione ricevuta.

# DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

- art. 20, co. 2, lett. e): imponendo a qualunque lav. di:
  - segnalare le deficienze dei dispositivi
  - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e le sostanze pericolose
  - segnalare condizioni di pericolo grave e incombente
  - adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, per l'eliminazione o la riduzione del pericolo

afferma che queste condotte sono doverose *«nell'ambito delle competenze e delle possibilità del lavoratore»*.

## DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

«*maggiori competenze e possibilità del RLS*» non devono diventare un alibi per il datore di lavoro, specie sul piano delle responsabilità penali.

Cfr. [Cass. pen. 22.8.2013, n. 35424](#): la respons. penale del datore non è esclusa nel caso di infortunio occorso ad un lav. esperto in materia di salute e sicurezza, qual è il RLS.

Ed infatti la legge non prevede alcuna sanzione penale per il lav. in caso di mancata attuaz. delle misure prevenzionistiche nell'ambito dell'azienda.

# DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

Il RLS, in altre parole, non può essere considerato “soggetto passivo, a tutti gli effetti, della sicurezza” .

Naturalmente il RLS, come qualunque altro soggetto, potrà essere **corresponsabile** sul **piano penale** qualora abbia concorso, con la sua condotta, al prodursi dell'evento

Cfr. **Cass. pen., n. 11135/2015**: il lavoratore capocantiere e RLS risponde del reato di omicidio colposo *solo nella sua qualità di responsabile dei lavori* e non di RLS (il lav. aveva violato l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza).

# DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

Per Cass. Pen., sez. 4, 19.10.2017, n. 48286, dall'art. 50 TU emerge in modo chiaro:

- che il RLS è chiamato a svolgere, essenzialmente, una funzione di **consultazione** di **controllo** circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza;

- che **non** gli competono certamente quella di valutazione dei rischi e di adozione delle opportune misure per prevenirli e neppure quella della formazione dei lav. (funzioni che **restano** entrambe **appannaggio esclusivo del datore di lavoro**).

## DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

- ed invero, con riguardo al RLS la legge parla di “**attribuzioni**” mentre in relazione alle condotte del datore di lavoro si parla di “**obblighi**”.
- in particolare di informazione, formazione e addestram. fanno capo senz'altro al datore di lavoro e ai dirigenti.
- né questi obblighi possono essere delegati al RLS perché, altrimenti, si verificherebbe una **commistione di funzioni tra loro inconciliabili** (dato che il RLS svolge **funzioni di controllo sull'adempim. degli obblighi datoriali**), che negherebbe il sistema stesso delineato nella vigente normativa antinfortunistica.

## DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RLS

Sulla responsabilità **civilistica** del datore:

cfr. Cass., sez. lav., 27.9. 2012, n. 16474: è irrilevante, ai fini dell'esonero della respons. del datore, il fatto che il lav. infortunato sia un RLS e abbia collaborato alla stesura del DVR.

Da questo fatto non può invero desumersi l'effettiva conoscenza, da parte del lav., dei rischi presenti in contesti esterni ed estranei a quello in cui opera,

né il datore può considerarsi esentato dall'obbligo di informare puntualmente il lav. dei rischi specifici cui è esposto nello svolgimento di attività diverse dai compiti ordinari.

# GARANZIE E TUTELE DELLA POSIZIONE DEL RLS

art. 50, co. 2: il RLS:

- ◆ non può subire **pregiudizio alcuno** a causa dello svolgimento della propria attività
  - ◆ e nei suoi confronti si applicano le **stesse tutele** previste dalla legge **per le rappresentanze sindacali**
- la posizione del RLS è assimilabile a quella di un rappresentante sindacale, con riferimento alle materie di sua competenza

## GARANZIE E TUTELE DELLA POSIZIONE DEL RLS

- ◆ non può essere **trasferito** da un'u.p. ad un'altra senza il nulla osta dell'ass. sindacale di appartenenza (**art. 22 St.lav.**)
- ◆ gode della tutela **ex art. 18, co. 11, St. lav.**, in caso di **licenziamento**: su istanza congiunta del lav. e del sindacato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, se ritiene irrilevanti o non sufficienti gli elementi di prova forniti dal datore.

## GARANZIE E TUTELE DELLA POSIZIONE DEL RLS

◆ il procedimento sommario per **condotta antisindacale** di cui all'**art. 28 St. lav.** può (per giurisprud. costante) essere utilizzato a fronte di violazioni dei diritti di informazione e consultazione di cui gode il RLS

cfr. **Trib. Firenze n. 4516/2103**: costituisce cond. antisind. la mancata consegna (da parte del datore - la Telecom Italia) al RLS (eletto nell'ambito della RSU) del DUVRI e la violazione degli obblighi di informazione e consultazione *ex art. 50 TU*

# GARANZIE E TUTELE DELLA POSIZIONE DEL RLS

Per il Trib.:

*«la **natura sindacale** dell'attività del RLS è resa evidente, oltre che dal chiaro dettato dell'art. 50, comma 2, TU (che estende al RLS le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali e, dunque, anche quella apprestata dall'art. 28 St. lav.) anche dalle caratteristiche intrinseche della suddetta attività, diretta alla **realizzazione e tutela di prerogative che trascendono i singoli, avendo ad oggetto vicende e interessi collettivi e di gruppo**».*

## GARANZIE E TUTELE DELLA POSIZIONE DEL RLS

Qualche anno fa proposta di Magistratura democratica:  
integrare l'art. 28 Stat. lav. prevedendo:

◆ l'applicabilità del procedimento ivi disciplinato “*anche nelle ipotesi di violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ove sussista grave ad attuale pericolo per l'incolumità fisica e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici*”.

◆ l'attribuzione della legittimazione a proporre il ricorso anche ai RLS, congiuntamente o disgiuntamente agli organismi locali delle ass. sind. naz.

## GARANZIE E TUTELE DELLA POSIZIONE DEL RLS

In materia di licenziamenti:

cfr. Trib. Roma 16.12.2009:

è illegittimo il licenziamento di un lavoratore, dipendente di Trenitalia, che, in qualità di RLS, aveva divulgato alla stampa notizie concernenti un incidente ferroviario e criticato pubblicamente i vertici aziendali. Per il Trib. erano stati rispettati i limiti della c.d. “continenza formale” e dell’utilità sociale della comunicazione.

## GARANZIE E TUTELE DELLA POSIZIONE DEL RLS

In tema di sanz. disciplinari: Trib. Pordenone n. 16/2013:

- caso di un RLS san-zio-na-to per aver or-di-na-to ad al-cu-ni col-le-ghi di non ese-gui-re una fase di pro-du-z. pre-vi-sta a ci-clo

- nell'azien-da vi erano importanti pro-ble-mi relativi a quel-la fase di pro-du-zio-ne, con ri-chie-ste di so-pral-luo-go da par-te del RLS per por-re in si-cu-rez-za pro-prio quel-la at-ti-vità la-vo-ra-ti-va che metteva a rischio l'incolumità fi-si-ca degli ope-ra-to-ri

- Trib. PN: è in-fon-da-ta la con-te-sta-zio-ne di-sci-pli-na-re e il-le-git-ti-ma la san-zio-ne, ir-ro-ga-ta<sup>6</sup> in

vio la zio ne del la nor ma ti va sul la tu te la del RLS